

Tributario

ACCERTAMENTO ANTICIPATO

Accertamento fiscale: l'avviso al socio può essere notificato prima che alla società

giovedì 17 settembre 2020

di Corrado Leda Rita Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 18383 del 2020 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione afferma che, nel caso di rettifica al socio fondata sulla presunzione di attribuzione pro quota dei maggiori redditi accertati in capo alla società a ristretta base partecipativa, non integra alcun vizio incidente sulla legittimità dell'accertamento la mera priorità temporale della notifica del relativo avviso al socio, dovuta all'esigenza di rispettare il termine dilatorio di 60 giorni previsto per la società sottoposta a verifica ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente.

[Cassazione civile, sez. trib., ordinanza 4 settembre 2020, n. 18383](#)

Il socio di minoranza di una s.r.l. impugna l'atto impositivo con il quale gli viene imputato pro quota il maggior reddito accertato per il periodo di imposta 2005 nei confronti della società a ristretta base partecipativa.: in particolare, egli lamenta il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, giacché l'avviso impugnato è stato emesso senza attuare nei suoi confronti il contraddittorio endoprocedimentale ivi regolato e notificato prima di quello nei confronti della società partecipata.

Confermando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale rigetta tali doglianze.

Nell'ordinanza in oggetto la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione rigetta il ricorso contro la sentenza di gravame, rilevando che, nel caso di specie, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 è stato rispettato in relazione alla società partecipata e che, pertanto, il socio contribuente non può avanzare tale doglianza con riferimento alla notifica dell'avviso di accertamento che gli è diretto.

Il Collegio ritiene che la littera legis e la ratio dell'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 “consentono di riconoscere che il diritto al contraddittorio preventivo ex art. 12, commi 1 e 7 cit., non spetta indistintamente ed in via generale a tutti i contribuenti coinvolti nell'accertamento, ma soltanto allo specifico contribuente che sia stato

raggiunto da accessi, ispezioni e verifiche presso i locali aziendali (e tale era, nella specie, soltanto la [...] s.r.l., non il socio in quanto tale)". Tale soluzione esegetica viene considerata coerente con l'intrinseca autonomia della posizione del socio rispetto a quella della società a ristretta base azionaria (cfr. Cass., sez. trib., 13 gennaio 2016, n. 386, in CED Cass., Rv. 638251; Cass., sez. trib., 26 ottobre 2005, n. 20851, ibidem, Rv. 584575). Da tali rilievi la Suprema Corte desume che, "una volta assodata l'esistenza di un accertamento nei confronti della società, costituente atto presupposto, non integra alcun vizio incidente sulla legittimità dell'accertamento la mera priorità temporale della notifica del relativo avviso al socio, dovuta all'evidente esigenza di rispettare il termine dilatorio di 60 giorni previsto per la società sottoposta a verifica".

Il Collegio precisa che l'accertamento sub iudice è fondato esclusivamente sulla presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati in capo alla società a ristretta base partecipativa, mentre l'accertamento presupposto è basato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie della società: nel caso di specie, viene quindi esclusa ogni rilevanza in merito alle doglianze formulate per contestare la diretta riferibilità al socio di dette movimentazioni bancarie.

Secondo il Giudice di legittimità, il socio contribuente avrebbe dovuto fornire una prova contraria alla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati in capo alla società a ristretta base partecipativa, allegandone e provandone una diversa destinazione da parte della società (cfr. Cass., sez. trib., 22 novembre 2017, n. 27778, in CED Cass., Rv. 646282).

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti (Cass., sez. trib., 18 ottobre 2017, n. 24534, in CED Cass., Rv. 645914). Detta presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Cass., sez. trib., 29 luglio 2016, n. 15824, in CED Cass., Rv. 640622). Inoltre l'indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali ed al singolo socio comporta che quest'ultimo, ove abbia impugnato l'accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell'accertamento, a carico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati (Cass., sez. VI civ. - T, 27 settembre 2016 (ord.), n. 19013, in CED Cass., Rv. 641108).

Riferimenti normativi:

Art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

Copyright © - Riproduzione riservata